



## **Collaborazione volontaria con rimpatrio giuridico**

Il conferimento a una società fiduciaria italiana di incarico avente a oggetto l'intestazione o la semplice amministrazione delle attività estere oggetto di auto-denuncia, comporta, da un punto di vista fiscale e giuridico, il trasferimento dei beni in Italia pur potendo gli stessi rimanere depositati presso un intermediario estero. A queste conclusioni sembra potersi giungere attraverso una lettura combinata delle norme contenute nel decreto legge sulla voluntary disclosure con quelle già emanate in passato dall'Agenzia delle entrate con le circolari 43/E del 10 ottobre 2009, 49/E del 23 novembre 2009, 61/E del 31 maggio 2011 e 38/E del 23 dicembre 2013. In particolare con la circolare 49/09 ha già avuto modo di chiarire che il rimpatrio può essere attuato anche con l'intervento di una società fiduciaria residente in Italia. Tale forma di rimpatrio può avere a oggetto sia attività finanziarie che investimenti di natura diversa tra cui anche i beni immateriali. Il rimpatrio, nel caso di intervento di una fiduciaria, avverrà attraverso l'intestazione alla fiduciaria delle attività detenute all'estero dal contribuente ovvero, anche senza intestazione, delle attività. L'intermediario si impegna ad applicare, ove previsto, le ritenute e le imposte sostitutive dovute e a effettuare le necessarie comunicazioni al fisco. L'intervento della fiduciaria, che non potrà comunque sostituire in alcun modo il ruolo che il decreto assegna al professionista nell'ambito della presentazione dell'istanza all'UCIFI/Agenzia delle entrate, consentirà di garantire una più ordinata gestione degli adempimenti fiscali e normativi.

**Fabrizio Vedana**

